



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / ConsRI

Invito alle società in elenco ad iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) all'Ufficio del Registro delle Imprese di Cuneo

IL CONSERVATORE VISTO

- l'art. 3-bis, comma 1 del D.Lgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che dispone: *"....i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale ..."*;

- l'art. 6 bis del CAD che ha istituito l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC);

- l'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle Imprese;

- l'art. 16 sopra richiamato che prevede altresì che alle imprese costituite in forma societaria prive di domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'Ufficio del Registro delle Imprese, perché non valido, ne sia attribuito uno d'ufficio, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria;

- l'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 che dispone: *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"*;

- la L. 69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO

- il Regolamento camerale per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali, approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 6 e 7 del predetto Regolamento;

- la comunicazione di avvio del procedimento (Allegato A), che sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al fine di assicurarne adeguata diffusione e conoscenza alle società destinatarie del presente provvedimento;

- che tramite il servizio “Cruscotto Qualità” offerto dalla Società di informatica delle Camere di Commercio Infocamere s.c.p.a. in data 05.06.2023 sono stati estratti due elenchi, allegati in parte integrante al presente provvedimento, di società che non hanno un domicilio digitale iscritto nel Registro delle Imprese, rispettivamente n. 419 società di persone (allegato B) e n. 412 società di capitali (allegato C)

DETERMINA

- di approvare la comunicazione di avvio del procedimento allegata (Allegato A) e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio di Cuneo nella sezione dell’Albo camerale online;
- di dare atto che, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, la comunicazione si intenderà portata a conoscenza delle società in elenco (Allegati B e C) il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione anzidetta.

Il Conservatore
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”

ALLEGATO A – Avvio del procedimento per le società



COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLE SOCIETÀ INDICATE NEGLI ELENCHI ALLEGATI

Oggetto: Avvio del procedimento di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale (PEC) con contestuale sanzione amministrativa pecuniaria - Art. 16 comma 6 D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020

PREMESSO CHE

- l'articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC) nel Registro delle imprese e il comma 6 bis prevede le relative sanzioni;
- il medesimo articolo prevede che le società prive di domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato, perché non valido, ne sia attribuito uno d'ufficio con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria;
- da verifiche effettuate con modalità automatizzate estratte il giorno 05 giugno 2023, risulta che le società di persone e di capitali di cui agli allegati elenchi (B e C) non hanno iscritto il domicilio digitale al Registro delle imprese.

Tutto ciò premesso e visti gli articoli 4 e 5 del Regolamento Camerale approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 20.02.2023 e ratificato con deliberazione di Consiglio n. 1 del 28.04.2023

SI INVITA

- ogni società indicata negli allegati A e B **a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio** digitale entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo camerale online mediante la presentazione di una pratica di comunicazione del domicilio digitale secondo le modalità riportate al seguente link:
<https://www.cn.camcom.it/domiciliodigitale>

SI COMUNICA CHE

- decorso il termine indicato senza che la società abbia comunicato il proprio domicilio digitale, verrà disposta l'iscrizione d'ufficio di un domicilio digitale con contestuale notifica della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2630 c.c.;
- il verbale di accertamento sarà notificato nello stesso domicilio digitale attribuito d'ufficio e conterrà la richiesta di pagamento, per ciascun legale rappresentante, in misura ridotta di 412,00 euro oltre le spese di procedimento pari a 5,00 euro per ciascuna notifica;
- il domicilio digitale attribuito d'ufficio:
 - avrà la seguente dicitura: CODICEFISCALEIMPRESA@impresa.italia.it;
 - sarà valido solo per ricevere comunicazioni e notifiche (e non consentirà di spedire comunicazioni);
 - sarà disponibile nel cassetto digitale dell'imprenditore a cui è possibile accedere tramite l'indirizzo <https://impresa.italia.it> utilizzando la propria identità digitale (SPID/CNS).

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il presente documento costituisce avvio del procedimento e viene notificato mediante pubblicazione sull'Albo informatico di questa Camera di commercio dove resterà esposto per 30 (trenta) giorni.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 241/1990 si informa che:

- il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle imprese.
L'ufficio che cura il procedimento e presso cui è possibile visionare gli atti e chiedere chiarimenti è l'ufficio Registro delle imprese della Camera di commercio di Cuneo – via E. Filiberto, n. 3 – Cuneo – tel. 0171 318760-787-815
registro.imprese@cn.camcom.it, protocollo@cn.legalmail.camcom.it;
- il termine del procedimento è fissato a 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio, al netto dei termini assegnati all'impresa per regolarizzare la propria posizione;
- in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il soggetto a cui è possibile trasmettere solleciti è il Segretario Generale.

Il Conservatore dell'ufficio Registro Imprese
- Dott.ssa Patrizia Mellano -

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
